



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 7/2026

ALL. 3

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare".
Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro della VIII Circoscrizione Veneto 2.
Attività relative alla presentazione delle candidature.
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario.

Ai fini dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, si richiamano vari adempimenti preparatori del procedimento elettorale e referendario, di prevalente competenza delle amministrazioni comunali.

* * *

A) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA DISABILITÀ CHE NE RENDA IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) sono previste in favore degli elettori *«affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile»* anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli *«affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione»*. Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori per la relativa consultazione, dimorino, rispettivamente: per il referendum, nell'ambito dell'intero territorio nazionale; per l'elezione suppletiva della Camera, in uno dei comuni ricompresi nell'ambito del collegio uninominale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di inizio della votazione, ossia fra **martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**. Tale ultimo termine (**2 marzo**), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale personale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare i dirigenti delle Aziende sanitarie locali affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

Per le elezioni suppletive si richiamano le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati «*non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati*».

B) DICHIARAZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE UNINOMINALI ED ESONERO DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI. COMUNICAZIONI DEL SENATO E DELLA CAMERA.

Ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 2, primo e ultimo periodo, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati di cui al D.P.R. n. 361/1957, all'atto del deposito delle prescritte dichiarazioni di presentazione delle candidature, sono esonerati dalla raccolta di sottoscrizioni, rispettivamente, i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della XIX legislatura nonché i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

Per opportuna, integrale documentazione e per gli adempimenti di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni suppletive della Camera, costituito presso la Corte d'appello di Venezia, in vista delle operazioni di presentazione delle candidature uninominali nei giorni di **domenica 15 e lunedì 16 febbraio 2026**, si trasmette copia delle note trasmesse a questo Ministero dal Segretario Generale del Senato della Repubblica e dal Servizio Prerogative e Immunità della Camera dei deputati, entrambe in data 20 gennaio scorso.

I Prefetti di Padova e Rovigo vorranno pertanto inviare copia di tali comunicazioni della Camera e del Senato alla Corte d'appello di Venezia.

C) APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NEI COLLEGI UNINOMINALI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione dei candidati nei due collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro della VIII Circoscrizione Veneto 2 per le elezioni suppletive della Camera, gli uffici elettorali dei Comuni interessati delle province di Padova e Rovigo dovranno assicurare l'apertura per un arco di tempo da pubblicizzare adeguatamente, in orario sia antimeridiano sia pomeridiano, nei giorni di **domenica 15 e lunedì 16 febbraio 2026**, in concomitanza con i giorni e gli orari previsti per la presentazione stessa (cioè dalle ore otto alle ore venti sia di domenica 15 sia di lunedì 16 febbraio); gli stessi Uffici vorranno assicurare l'apertura anche nei giorni immediatamente precedenti, e cioè giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 febbraio 2026, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i soggetti titolari di partiti o movimenti politici possono richiedere e acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

I Prefetti di Padova e Rovigo vorranno, pertanto, invitare i Sindaci e i Segretari comunali dei Comuni compresi nei predetti collegi uninominali sia a pubblicizzare adeguatamente - sulla *home page* dei siti istituzionali dei Comuni medesimi - l'indirizzo o gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali far pervenire le richieste di rilascio dei certificati elettorali, sia ad adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare tali indirizzi, al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.



D) AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLE CANDIDATURE UNINOMINALI

Nel fare richiamo all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e alle precedenti circolari in merito ai soggetti legittimati ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle candidature e delle liste di candidati, si rammenta che, come già anticipato con circolare n. 17/2025, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, l'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, prevede la possibilità di sottoscrizione con le modalità di cui all'art. 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi del citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 1/2006.

Non è necessaria l'autenticazione della firma digitale poiché la stessa certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, a norma dell'art. 65, comma 2, del CAD.

Il documento informatico generato con le modalità sopra indicate dovrà essere consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato della certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Si rammenta inoltre che, come comunicato con circolare n. 34/2025, in fase di conversione del citato decreto-legge n. 27/2025, **è stato approvato dall'Assemblea del Senato della Repubblica un ordine del giorno che impegna il Governo a «ritenere applicabile la modalità di sottoscrizione delle liste riferita alle persone con disabilità interessate dalla disposizione in questione anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte delle medesime persone».**

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", in corso di pubblicazione anche sul sito internet tematico "Eligendo" di questo Ministero.

E) INAPPLICABILITÀ IN MATERIA ELETTORALE DEI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni suppletive in oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

F) NOMINA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

Entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio della votazione, e quindi **entro il 20 febbraio 2026**, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio deve nominare i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge n. 53/1990, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente della Corte d'appello, entro il ventesimo giorno antecedente quello in cui ha inizio la votazione, e quindi **entro il 2 marzo 2026**, trasmetterà a ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali, successive variazioni.

G) NOMINA DEGLI SCRUTATORI

In caso di svolgimento del solo referendum, ai sensi dell'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, **il numero degli scrutatori per ogni ufficio di sezione è di 3 (tre)**, che viene aumentato a 4 (quattro), a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199, come sostituito dall'art. 2 della legge 7

maggio 2009, n. 46, per gli uffici di sezione nella cui circoscrizione si trovano ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto o elettori ammessi al voto a domicilio.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, in fase di conversione, **nel caso di concomitante svolgimento con il referendum di elezioni suppletive della Camera dei deputati**, si applicano, per gli adempimenti comuni, ivi compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici sezionali, le disposizioni previste per le elezioni politiche, cosicché **il numero degli scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione sarà di 4 (quattro)**, ex art. 34 del D.P.R. n. 361/1957.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, **tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **tra mercoledì 25 febbraio e lunedì 2 marzo 2026**, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto a firma del Sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà pertanto, per il referendum e per le consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento:

1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);

3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato *word* il modello di manifesto di convocazione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, che potrà essere unico anche in caso di concomitante svolgimento col referendum delle consultazioni suppletive. Gli esemplari di manifesto da affiggere in luoghi pubblici sono stampati e consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il Sindaco notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 7 marzo 2026**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 19 marzo 2026**.

Il Sindaco, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento a essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 e 111 del D.P.R. n. 361/1957.

H) SPEDIZIONE DELLA CARTOLINA-AVVISIO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Entro il venticinquesimo giorno antecedente quello di inizio della votazione, e quindi entro il **25 febbraio**, agli elettori residenti all'estero deve essere spedita, a cura del Comune di iscrizione elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione delle consultazioni in contemporaneo svolgimento nel Comune nonché dei giorni e orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedente circolare n. 3/2026.

In particolare, per dare notizia del voto per il referendum e delle altre consultazioni elettorali in contemporaneo svolgimento in ogni Comune (elezioni suppletive della Camera), sono stati predisposti tre modelli di cartolina-avviso per tre distinte categorie di elettori all'estero: la cartolina-avviso di colore



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

verde (modello n. 6/REF) per gli elettori che hanno espresso l'opzione per rientrare a votare in Italia per il referendum; la cartolina-avviso di colore rosso (modello n. 6-bis/REF) per gli elettori nei cui Stati di residenza non è ammesso il voto per corrispondenza per il referendum; la cartolina-avviso di colore azzurro (modello n. 6-ter/REF) per gli elettori i quali, pur votando per corrispondenza per il referendum, devono essere informati dello svolgimento di concomitanti consultazioni suppletive.

I) CONSEGNA, AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E ATTESTATO SOSTITUTIVO

In vista dello svolgimento della consultazione referendaria e delle altre consultazioni in oggetto, ogni Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti e, in particolare, a coloro che alla data del **22 marzo 2026, primo giorno di votazione**, avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga organizzativamente ed economicamente preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa.

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, i Comuni potranno altresì provvedere a integrare le relative indicazioni.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti Uffici di Pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità presso ogni Comune di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nei giorni della votazione e in quelli immediatamente antecedenti.

Eventuali richieste integrative di tessere elettorali potranno essere inoltrate da codesta Prefettura a questa Direzione Centrale, al seguente indirizzo: materiale.elettorale@interno.it.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciatogli dal Sindaco ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quelle consultazioni.

J) APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio della votazione (**da venerdì 20 a sabato 21 marzo 2026**), **dalle ore 9 alle ore 18**;
- nei giorni della votazione (**domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026**) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè **dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì**.

Si vorranno sensibilizzare i Comuni affinché, nei periodi indicati, adottino opportune misure organizzative volte a potenziare e ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Gli stessi Comuni vorranno adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

Nell'occasione, si vorrà rammentare agli elettori che, se la tessera elettorale non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del voto, il Comune procede al rinnovo della tessera stessa esclusivamente su domanda degli interessati (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

K) SERVIZI DI TRASPORTO E ALTRE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEGLI ELETTORI CON DISABILITÀ

A tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorché la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune, allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della citata legge n. 15/1991.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto delle persone con disabilità.

Per accedere, nell'ambito territoriale del proprio Comune, a una sezione elettorale qualunque, diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, l'elettore non deambulante dovrà esibire, oltre alla tessera elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, i cittadini con disabilità impossibilitati a esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore con disabilità.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in un'altra sezione del Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, **nei tre giorni precedenti le consultazioni, quindi da giovedì 19 a sabato 21 marzo 2026**, le Aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata agli elettori con disabilità.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

L) SERVIZI DI TRASPORTO

Ai sensi dell'art. 19, comma 1-*bis*, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, nei giorni delle elezioni, al fine di facilitare l'affluenza alle urne, possono organizzare speciali servizi di trasporto.

* * *

Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota ai Sindaci, ai Segretari comunali, ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e agli altri soggetti coinvolti, assicurando ogni utile collaborazione alle Corti d'appello ai fini delle nomine dei presidenti degli uffici di sezione di cui alla lettera F) e sensibilizzando opportunamente le Aziende sanitarie locali ai fini degli adempimenti di cui alle lettere A) e K), concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
de Prisco

EA/DM/SC